



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Rampone Michele

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
67	20/06/2024	17	6

Oggetto:

D.Lvo 152/06 e smi - Ditta LA.BIT. srl - Ponte (BN) - Sanzione Amministrativa ai sensi dell'art. 279 c. 2 del D. Lvo 152/06 e smi

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. alla Società LA.BIT. srl - sede legale in Via Gr. Uff. D. Ocone n. 51, Ponte (BN) ed opificio sito in via Piana, S.P. 106 n. 35 dello stesso comune, è stata rilasciata dal SUAP del Comune di Ponte l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 02 del 08.07.2022, acquisita al PG n. 355134 del 08.07.2022;
- b. il suddetto provvedimento comprende l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., di competenza di questa U.O.D;
- c. con nota n. 8791/2024 del 07.02.2024, acquisita in data 08.02.2024 al PG n. 69030, l'ARPAC ha trasmesso a questa UOD la contestazione di illecito amministrativo ai sensi della L. n. 689/81, di cui assume valore di verbale di contestazione, a carico del Sig. Andrea Rillo, ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** in qualità di Legale rappresentante della Ditta LA.BIT. srl, per la violazione dell'art. 269 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e sanzionabile:
- d. c.1 contestazione ai sensi dell'art. 279 comma 2-bis per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere ARPAC allegato all'AUA, e precisamente:
 1. Non installazione del previsto pressostato differenziale elettronico con funzione di segnale di allarme regolabile del filtro depolveratore a cartuccia del camino E2 relativo allo stoccaggio in silos del filler (Non rispetto delle prescrizioni n° 1 e n° 10 - 2° capoverso del parere ARPAC allegato all'AUA);
 2. Diametro del condotto dei punti di emissione non indicato sull'etichetta riportante la denominazione univoca di essi (E1, E2, E3, E4) (Non rispetto della prescrizione n° 20 del parere ARPAC allegato all'AUA);
 3. Non sono risultate presenti nello stabilimento la motospazzatrice e l'autobotte su camion previste in autorizzazione per l'abbattimento delle polveri diffuse (Non rispetto delle prescrizioni n° 1, n° 2 e n° 7 del parere ARPAC allegato all'AUA);
 4. Non presenza prescritta postazione di lavaggio delle ruote dei veicoli in uscita dall'azienda (Non rispetto delle prescrizioni n° 2 e n° 14 del parere ARPAC allegato all'AUA);
 5. Alcuni punti del perimetro aziendale sono privi della barriera prescritta al fine di migliorare l'effetto frangivento e la capacità di contenere la dispersione di polveri, inoltre, la barriera in tessuto installata non è idonea in quanto troppo bassa rispetto all'altezza dei cumuli di materiale stoccato e, pertanto, non può garantire un efficiente contenimento delle polveri diffuse (Non rispetto delle prescrizioni n° 2 e n° 16 del parere ARPAC allegato all'AUA).
- e. c.2 Contestazione ai sensi dell'art. 279, comma 1 del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. di modifica sostanziale (Proposta di sanzione di carattere penale) e precisamente:
 1. Non sono risultati installati i previsti sistema di convogliamento dei tre serbatoi (S1-S2-S3) di stoccaggio del bitume al camino E4, il camino E4 stesso e l'impianto di abbattimento a carbone attivo (Non rispetto delle prescrizioni n° 6 e n° 2 del parere ARPAC allegato all'AUA);
 2. Gli inerti vergini e il granulato stradale sono stoccati, oltre che nelle previste aree, anche in aree del piazzale diverse rispetto a quelle riportate nella planimetria autorizzata (Non rispetto delle prescrizioni n° 1, n° 2 e n° 25 del parere ARPAC allegato all'AUA);
- f. con nota del 04.03.2024, acquisita in pari data al PG n. 113254, la società ha presentato scritti difensivi e richiesta di audizione;
- g. con nota prot. 131080 del 12.03.2024 questa UOD ha convocato la Ditta LA.BIT. S.r.l. e l'ARPAC per il giorno 27.03.2024;
- h. con nota acquisita in data 26.03.2024 la Ditta LA.BIT. S.r.l. ha chiesto il rinvio dell'audizione causa dell'indisponibilità dei consulenti;
- i. con nota prot. 180379 del 09.04.2024 questa UOD ha nuovamente convocato l'audizione per il giorno 17.04.2024;
- j. in data Il giorno 17 del mese di aprile 2024 alle ore 10.30 presso la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e rifiuti di Benevento, si è tenuta l'audizione con i rappresentanti della soc. LABIT srl e del Comune di Ponte;
- k. il geom. Antonio IANNELLA, rappresentante della ditta, in sede di audizione ha ribadito e confermato quanto riportato nelle memorie difensive (relazione tecnica a firma del Dr. Giuseppe MAZZA e Ing. Barbato IANNELLA) precisando inoltre che, come da relazione a firma congiunta del dott. Giuseppe MAZZA e del ing. Barbato IANNELLA, consegnata agli atti, tutte le prescrizioni ARPAC, a giudizio della ditta, sono state riscontrate. In riferimento alla minore portata verificata dai campionamenti, ha sottolineato che la stessa non rappresenta alcun problema ambientale, oltre ad essere una buona pratica di lavorazione.
- l. il geom. IANNELLA, in merito alla contestazione relativa alla presunta variazione del processo produttivo, ha fatto, inoltre, presente quanto segue:

1. Con riferimento al punto b. (punto di emissione E4) non si tratta di modifica sostanziale ma di attività di manutenzione straordinaria regolarmente riportata sul registro, come riscontrato dall'ARPAC all'atto dell'accesso, ripristinato e riscontrato successivamente in sopralluogo di cui alla nota ARPAC 25.03.2024 prot. 21917;
 2. Con riferimento al punto e. (ulteriori stoccaggi di cumuli di inerti) si fa presente che lo stoccaggio in cumuli di inerti in scorta per il processo produttivo riguarda tutte le aree disponibili nel piazzale, come da lay-out allegato all'autorizzazione. Si fa altresì presente che non ci risulta ad oggi alcuna disposizione tecnica o legislativa che preveda uno stoccaggio massimo istantaneo consentito per gli inerti commerciali. Si ribadisce quanto dichiarato dai tecnici in relazione, e cioè che tali materiali sono a granulometria grossolana e già lavati, e pertanto materiali che hanno bassissima potenzialità di produrre emissioni di polveri. Tuttavia l'intera area aziendale è regolata con irroratori ad acqua per un'ulteriore abbattimento di eventuali aerodispersioni. Si fa inoltre presente che i punti di controllo delle emissioni diffuse rappresentati nella planimetria non costituiscono un punto di origine delle emissioni, in quanto esse, essendo per definizioni diffuse, si generano dall'intera area di lavoro. Pertanto essi sono stati scelti, all'atto dell'iter autorizzatorio, e condivisi con le autorità competenti, al fine di aver un'efficiente sistema di monitoraggio e controllo di tutte le emissioni diffuse. Infine, per quanto attiene alla constatata rimozione di buona parte dei materiali giacenti sui piazzali, essa è avvenuta, come naturalmente avviene, per il normale consumo generato dalle commesse proprie dell'azienda, che porta a periodi di maggiore o minore stoccaggio.
- m. questa U.O.D. 50.17.06 con nota Prot n. 31080/2024 del 12.03.2024 ha richiesto all'ARPAC Dipartimento di Benevento le deduzioni alle memorie difensive della Ditta;
- n. con note PG n. 195805 del 17/04.2024 e PG n. 269481 del 30/05/2024 questa U.O.D. 50.17.06 ha richiesto all'ARPAC Dipartimento di Benevento le deduzioni alle memorie difensive della Ditta espresse in sede di audizione;
- o. con note prot. n. 21917/2024 del 05.04.2024 acquisita in data 09.04.2024 al PG n. 178284 e prot. n. 37095/2024 del 12.06.2024, acquisita in pari data al protocollo regionale al n. 292670, l'ARPAC ha trasmesso le controdeduzioni agli scritti difensivi della società LABIT. S.r.l. confermando il mancato rispetto delle prescrizioni nn. 1-2-7-10-14-16-19-20-21 del parere ARPAC allegato all'AUA a suo tempo rilasciata e contestata con relazione tecnica prot. n. 8791/2024 del 07.02.2024;

CONSIDERATO che

- p. il comma 2 dell'art. 279 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii prevede che chi «nell'esercizio di uno stabilimento viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla parte Quinta dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione»;
- q. la condotta contestata al Sig. Andrea Rillo, Legale Rappresentante della Società LA.BIT S.r.l. è riconducibile alla violazione dell'art. 279 comma 2 del D.lgs 152/06;

RITENUTO che

- a. nella fattispecie esaminata si può procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 279, comma 2 D.lgs. n. 152/06 nei confronti della Ditta LA.BIT. S.r.l. con sede legale in Ponte (NA) Via Gr. Uff. D. Ocone n.51 P.IVA 00265940627, Rappresentante Legale Sig. Andrea Rillo, ***OMISSIS***
OMISSIS ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***
- b. visto che trattasi di prima infrazione e che, come risulta dai successivi verbali di sopralluogo, nonché dalla relazione di controdeduzione alle memorie difensive effettuati dall'ARPAC, la ditta ha provveduto ad eliminare alcuni inconvenienti riscontrati, si ritiene di applicare il minimo edittale pari a € 1.000,00 (mille/00);

VISTI

- a. il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- b. il R.D. 14 aprile 1910 n. 639;
- c. la Legge 24 novembre 1981 n.689 e s.m.i.;

Il Dirigente, alla stregua dell'istruttoria svolta e della proposta formulata dal Funzionario Amministrativo Gianluca Aceto, nonché delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, rese da entrambi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/2013,

DECRETA

di emettere ordinanza/ingiunzione motivata nei confronti del Sig. Andrea Rillo, ***OMISSIS*** ***OMISSIS***
OMISSIS ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta LA.BIT.
S.r.l. - sede legale in Ponte (BN) Via Gr. Uff. D. Ocone, 51 P. IVA 00265940627 - relativamente allo stabilimento
sito in Ponte (BN) via Piana S.P. 106 n. 35, per la violazione dell'art. dall'art. 279, comma 2, del D.Lgs. 152/06,
contestata dall'ARPAC Dipartimento provinciale di Benevento con nota prot. n. 69030 del 08.02.2024 e di irrogare
la sanzione amministrativa come sopra individuata e quantificata in € 1.000,00 (euro mille/00).

ORDINA

Al sig. Andrea Rillo, come sopra generalizzato, di effettuare il pagamento della sanzione amministrativa di € 1.000,00 (mille/00).

INGIUNGE

Al sig. Andrea Rillo, in qualità di responsabile dell'illecito amministrativo, e alla Ditta LA.BIT. S.r.l., di versare la somma di € 1.000.00 (euro mille/00) in favore della Regione Campania entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la violazione suddetta.

Il presente atto viene inviato all'ARPAC - Dipartimento provinciale di Benevento, quale organo che ha effettuato la contestazione, e alla Segreteria di Giunta della Regione Campania.

Il presente atto sarà pubblicato nell'apposita sezione della "Casa di Vetro" del sito web della Regione Campania.

COMUNICA E AVVERTE

1. decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà al recupero delle somme non versate anche mediante procedure di espropriazione forzata ex art. 49 DPR 602/73, avviando le procedure cautelari ed esecutive quali:

- a. Fermo amministrativo di beni mobili registrati – veicoli, natanti, ecc. ex art. 86 DPR 602/73;
- b. Iscrizione di ipoteca sugli immobili ex art. 77 DPR 602/73;
- c. Pignoramento di fitti e pigioni ex art. 72 DPR 602/73;
- d. Pignoramenti di crediti presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73 Pignoramento mobiliare ex art. 73 comma 1 e 1 bis DPR 602/73;
- e. Pignoramento di crediti verso la Pubblica amministrazione ex art. 75 DPR 602/73;
- f. Pignoramento immobiliare nelle modalità e secondo i limiti dell'art. 76 DPR 602/73
- g. Anche nelle modalità previste dal già citato R.D. 14/04/1910 n. 639 e le su citate disposizioni del Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ove compatibili, così come previsto dal D.L. 70/2011 e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 1 c. 544 della L. 228/2012, con ulteriore aggravio di interessi e spese a suo carico.
- h. Il pagamento dovrà avvenire mediante versamento PagoPa Regione Campania collegandosi al link: <https://mypay.regione.campania.it> - beneficiario Regione Campania; altre tipologie di pagamento cod. 0553 (Sanzioni amministrative emissioni in atmosfera art. 279 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.);
- i. l'interessato dovrà fornire copia dell'avvenuto versamento entro 15 (quindici) giorni dal pagamento alla U.O.D. 50 17 06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Benevento - Piazza Gramazio n.1, 82100 Benevento, che ha emesso il presente provvedimento – pec. uod.501706@pec.regione.campania.it;
- j. ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/1981 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione l'interessato, può proporre opposizione entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo dove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- k. sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L. 689/1981 e s.m.i., l'ingiunto, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, può richiedere la rateizzazione del pagamento a questa Amministrazione, che si riserverà di decidere in merito;

Modalità di notifica

La notifica al destinatario del presente atto viene effettuata a mezzo del Servizio Postale con plico raccomandato con avviso di ricevimento. La data di notifica è quella del timbro postale. Il presente atto sarà consegnato alle poste italiane S.p.A. per gli adempimenti previsti, per cui lo stesso sarà notificato a norma di legge.

